

CIRCOLARE N°10 DEL 18/04/2024

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbe essere di Vostro interesse:

DECRETO ADEMPIMENTI TRIBUTARI: PRIMI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle entrate, con la Circolare dell'11 aprile 2024, n. 8/E, ha reso chiarimenti in merito alle misure contenute nel DLgs Adempimenti tributari (Dlgs n. 1/2024), che recepisce alcuni principi direttivi della riforma fiscale.

Nello specifico, l'esame delle nuove misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di dichiarazioni fiscali è suddiviso in quattro distinti paragrafi, dedicati a semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita Iva, dei titolari di partita Iva, dei sostituti d'imposta e in materia di revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.

Presentazione del modello 730 precompilato

Per il modello 730 precompilato è stata prevista una modalità semplificata di presentazione. Si tratta di una nuova opportunità per i lavoratori dipendenti e pensionati, percettori anche di redditi assimilati, che utilizzano il modello 730.

Con la presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata, l'Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. Queste informazioni, in particolare, saranno disponibili in un'apposita sezione dell'applicativo web della dichiarazione precompilata, accessibile tramite l'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

I contribuenti interessati, utilizzando un percorso guidato e semplificato, potranno confermare o modificare le informazioni in possesso delle Entrate che, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata.

*Circolare n. 8/E del 11
aprile 2024**Modello 730
precompilato*

Le modalità tecniche di accesso al nuovo sistema di interazione saranno definite da uno specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

La circolare evidenzia come la possibilità di presentare la dichiarazione semplificata sarà progressivamente estesa a tutti i contribuenti non titolari di partita Iva. A titolo esemplificativo, per effetto dell’estensione dell’ambito soggettivo, il modello di dichiarazione semplificato potrà essere presentato, a regime, anche da parte dei soggetti, non titolari di partita Iva, che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati, ma esclusivamente redditi di capitale.

Anche in tal caso un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate stabilirà la graduale inclusione di nuove tipologie reddituali tra quelle dichiarabili mediante il modello 730 semplificato.

Già da quest’anno è possibile riportare i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva. Sempre a partire dall’anno in corso, un’ulteriore novità consente ai soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 di poter richiedere direttamente all’Agenzia l’eventuale rimborso dell’imposta o effettuare il pagamento dell’importo dovuto, pur in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Novità per le partite IVA

Tra le novità si prevedono modelli dichiarativi Redditi, Iva e Irap più snelli, grazie alla progressiva eliminazione delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o acquisibili dall’Agenzia delle Entrate dalle banche dati proprie, oppure nella titolarità di altre amministrazioni.

La riduzione delle informazioni interesserà in particolare i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni per gli operatori economici. In pratica, è progressivamente eliminato l’obbligo di indicare in dichiarazione i crediti d’imposta per i quali è riconosciuto il solo utilizzo tramite “compensazione orizzontale” finalizzata ad estinguere debiti.

Per quelli per cui permane l’obbligo di indicazione nelle dichiarazioni annuali è stabilito, invece, che il mancato riporto nei modelli dichiarativi delle informazioni ad essi relative non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che i crediti d’imposta siano spettanti.

Tale previsione non vale per i crediti d’imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti *de minimis*.

La circolare evidenzia come sia stata estesa anche a lavoratori autonomi e imprenditori, seppur in fase di sperimentazione, la dichiarazione dei redditi precompilata.

Il calendario dichiarativo

Sono stati modificati anche i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni, in materia di imposte sui redditi (modello Redditi) e Irap, inclusa la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), per gli anni 2024 e seguenti, fermi restando i termini relativi alla presentazione del modello 730.

La circolare ricomprende una tabella esplicitiva che illustra i nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni.

Novità per Partite Iva

Calendario
dichiarativo

| | |
|---|--|
| | |
| TRUST TESTAMENTARIO: NON SI APPLICA L'IMPOSTA DI SUCCESSIONE | |
| <p>L'Agenzia delle entrate con la Risposta a istanza di interpello dell'11 aprile 2024, n. 90, ha chiarito che non sconta l'imposta di successione la dotazione del trust disposta mediante un testamento che si realizza con l'apertura della successione del testatore. Nel caso di specie, una persona fisica residente in Italia, aveva istituito nel 2021 un trust (regolato dalla legge di Jersey) indicando come beneficiario, in prima battuta suo figlio, in sua assenza il coniuge dello stesso e, in sua assenza una fondazione. Nel 2022, poi, la disponente era deceduta e con testamento pubblico aveva istituito suo erede universale il trust.</p> <p>A questo punto, il trustee, in quanto gravato dall'obbligo di presentare la dichiarazione di successione ex artt. 28-31 del DLgs. 346/90, si rivolgeva all'Agenzia per sapere se il predetto adempimento dovesse essere espletato per via telematica, ovvero, tramite il modello cartaceo da consegnarsi all'ufficio competente in base all'ultimo domicilio del de cuius.</p> <p>Dal punto di vista del trattamento impositivo indiretto l'Agenzia, richiamando la Circolare 20 ottobre 2022 n. 34, ha chiarito che gli atti di costituzione e dotazione dei trust posti in essere dal disponente non sono soggetti a imposta di donazione o successione, ma soltanto a imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (in presenza di immobili), poiché attribuiscono al trustee, non già la definitiva titolarità dei beni indicativa di un vero e proprio arricchimento, bensì il solo potere di gestirli e amministrarli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del ritrasferimento (questo sì definitivo) ai beneficiari del trust.</p> <p>Tale impostazione – ha precisato l'Agenzia delle Entrate – trova applicazione anche quando la dotazione del trust avvenga mortis causa, in forza di testamento. Pertanto, nel caso di specie, la dotazione del trust realizzata mediante l'istituzione di erede del medesimo, non integrando il presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, doveva scontare solo le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.</p> <p>Tale constatazione, correlata al rilievo dell'attuale impossibilità di inviare per via telematica la dichiarazione di successione con il calcolo delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (e non proporzionale), ha indotto l'Agenzia ad affermare che, nel caso di specie, l'adempimento dichiarativo poteva essere assolto dal trustee mediante la presentazione del modello 4 cartaceo presso l'ufficio territoriale competente in base all'ultimo domicilio del de cuius.</p> | <p><i>Risposta a interpello del 11 aprile 2024 n. 90</i></p> |
| I BENI OMAGGIO AI DIPENDENTI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA COSTITUISCONO FRINGE BENEFIT | |
| <p>L'Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello dell'11 aprile 2024, n. 89, ha chiarito che i sacchetti di caffè ed eventuali prodotti di merchandising (quali tazze con logo aziendale e spille) omaggiati ai dipendenti dalla società che produce e commercializza caffè per promuovere la propria immagine non sono tassati soltanto se rientrano nel limite di esenzione dei fringe benefit di cui all'art. 51, comma 3, del TUIR; se il limite viene superato, tali beni concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente sulla base del valore normale, ex art. 9, comma 3, del TUIR.</p> <p>Nel caso di specie, la società istante rappresenta di far parte di un gruppo quotato presso il mercato statunitense con punti vendita in diversi Paesi nel mondo e di operare nel campo della produzione e la commercializzazione all'ingrosso e al</p> | <p><i>Risposta a interpello del 11 aprile 2024 n. 89</i></p> |

| | |
|--|--|
| <p>dettaglio di caffè, the, e loro prodotti derivanti, affini e complementari, nonché di prodotti alimentari e bevande in genere e accessori, sia nel mercato interno che in quello internazionale, con le attività industriali necessarie e conseguenti, gestione della proprietà di ristoranti, bar e caffè, negozi, chioschi e punti vendita al dettaglio in tutti i settori.</p> <p>I beni descritti sono offerti, con cadenza mensile e giornaliera, a tutti i dipendenti in organico a prescindere dalle vendite effettuate e dalla prestazione lavorativa svolta. I dipendenti, inoltre, possono utilizzare i predetti omaggi per soddisfare esigenze personali o potrebbero anche decidere di non fruirne, stante l'assenza di obblighi contrattuali specifici. Gli omaggi in questione, per quanto utili alla strategia aziendale, soddisfano un'esigenza propria del singolo lavoratore e rappresentano, comunque, un arricchimento del lavoratore e, pertanto, non possono considerarsi erogati nell'esclusivo interesse del datore di lavoro.</p> <p>Di conseguenza, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che, qualora il valore dei beni assegnati dalla società ai propri dipendenti superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell'art. 51 del TUIR (258,23 euro) e successive integrazioni, lo stesso costituisca reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi dell'art. 9, comma 3, del TUIR.</p> | |
| BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI DEI CREDITI D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI "TRANSIZIONE 4.0" | |
| <p>Con riferimento ai nuovi adempimenti necessari per poter utilizzare in compensazione i crediti d'imposta riferiti ad investimenti in beni strumentali "4.0" di cui abbiamo trattato nella nostra circolare n. 07/2024, il 12 aprile scorso l'Agenzia delle Entrate ha disposto la sospensione dell'utilizzo in compensazione dei relativi codici tributo.</p> <p>In particolare, il blocco è stato disposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i codici tributo 6936 e 6937 (Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato a e b alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020), quando viene indicato come anno di riferimento il 2023 o il 2024; • per i codici tributo 6938 (Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019), 6939 (Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo – misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del mezzogiorno – art. 244, c. 1, dl n. 34 del 2020) e 6940 (Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, dl n. 34 del 2020) quando viene indicato come anno di riferimento il 2024. <p>Segnaliamo anche che nella giornata di ieri, è stata pubblicata una FAQ sul sito dell'Agenzia in cui è stato chiarito che è possibile continuare ad utilizzare in compensazione il codice tributo 6936 riferito ad investimenti effettuati fino al 2022 la cui interconnessione sia avvenuta nel 2023 o nel 2024.</p> <p>In questo caso, sarà necessario indicare come anno di riferimento quello in cui è iniziato l'investimento. Così, ad esempio (come riportato nella stessa FAQ), un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali "4.0" iniziati nel 2022 ma</p> | |

| | |
|--|--|
| terminati nel 2023, potrà continuare ad essere utilizzato in compensazione indicando come anno di riferimento il 2022. | |
|--|--|

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani